

3° PROTOCOLLO D'INTESA SULLE STATISTICHE AGRARIE

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nella persona del Presidente protempore Prof. Alberto Zuliani

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rappresentate dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano Avv. Vito D'Ambrosio

Il Ministero delle Politiche Agricole (MIPA) rappresentato dal Ministro On. Michele Pinto.

Premesso che

- le normative comunitarie vigenti in materia di statistiche agricole rendono obbligatorie agli Stati membri la produzione e la fornitura di informazioni sulle superfici e sulle produzioni delle colture, sulla consistenza degli allevamenti, nonché sulle caratteristiche strutturali, tipologiche ed economiche delle aziende agricole;
- le funzioni istituzionali attribuite alle amministrazioni degli Stati membri rendono necessarie la disponibilità delle informazioni sulle aziende agricole concernenti le caratteristiche strutturali, tipologiche ed economiche su scala nazionale;
- le funzioni istituzionali attribuite alle Regioni e Province autonome (di seguito Regioni) rendono sempre più necessarie la disponibilità di informazioni sulle aziende agricole concernenti le caratteristiche strutturali, tipologiche ed economiche su scala sub-regionale;
- particolare urgenza viene riscontrata nella produzione di informazioni necessarie per l'attività di monitoraggio e valutazione dei programmi finanziati dall'Unione Europea secondo il quadro normativo stabilito con il Regolamento (CE) 322/97 relativo alle statistiche comunitarie;
- l'Unione Europea ha indicato una serie di azioni per ottimizzare l'attività di produzione delle informazioni statistiche in agricoltura riducendo al minimo l'onere di rilevazione e quello di risposta, in particolare con la decisione 93/464/CEE, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica, e con la decisione 96/411/CE sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie specificatamente per quanto attiene al criterio della flessibilità di cui all'art. 7.

Considerato che:

- è necessario assicurare nel futuro le condizioni atte a corrispondere con tempestività, continuità e completezza agli adempimenti connessi con le indagini condotte mediante intervista diretta o con tecniche estimative;
- è indispensabile disporre di adeguati strumenti e metodologie atte ad armonizzare e rendere compatibili dati di fonte diversa, ivi compresi quelli di carattere amministrativo-gestionale;
- per risolvere queste esigenze è indispensabile disporre di un'archivio statistico delle aziende e/o imprese agricole esaustivo ed aggiornabile anche secondo le indicazioni del regolamento CEE 2186/93;
- si ritiene opportuno che detto archivio venga realizzato dall'ISTAT in stretta collaborazione con il MIPA e le Regioni;

- l'opportunità di disporre di informazioni con un dettaglio territoriale sub-regionale utilizzando le metodologie di stima diretta trova un vincolo nella limitatezza delle risorse umane e finanziarie disponibili, e nell'esigenza di contenimento dei tempi di rilevazione e di controllo degli errori non campionari;
- si rende indispensabile l'ampliamento della collaborazione tra MIPA, ISTAT e Regioni tenendo conto delle esigenze del Sistema Statistico Nazionale (di seguito SISTAN), del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN), nonché dei Sistemi Informativi Regionali (di seguito SIR);
- si rende necessario predisporre regole e strumenti per lo scambio e l'utilizzazione immediata delle informazioni prodotte dalle rilevazioni comprese nel presente atto, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal D. Lgv. 6 settembre 1989 n.322;
- il MIPA ha istituito con decreto 31 marzo 1990 l'ufficio di statistica ai sensi dell'art.3 del D. Lgv. 6 settembre 1989 n.322;
- la maggior parte delle Regioni ha istituito con proprio atto l'ufficio di statistica ai sensi dell'art.3 D.Lgv. 6 settembre 1989 n. 322;
- in conformità ai requisiti di tempestività e di completezza previsti dalla citata normativa comunitaria, è necessario garantire il funzionamento degli uffici regionali di statistica che, ai sensi del D. Lgv. 6 settembre 1989 n. 322, sono preposti al coordinamento, controllo, trattamento e validazione delle informazioni statistiche e alla trasmissione delle stesse all'ISTAT;
- l'ufficio di statistica opera direttamente oppure avvalendosi, laddove esistono, delle strutture regionali competenti per le statistiche agrarie e che, in ogni caso, deve essere garantito il funzionamento delle unità impegnate nelle attività statistiche previste nel presente Protocollo d'Intesa;
- rientra nei compiti istituzionali dell'ISTAT provvedere alla programmazione, al coordinamento, alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici di interesse comunitario e nazionale;
- è necessario realizzare una struttura di rilevazione regionale che, per consistenza e livello di formazione, possieda le caratteristiche necessarie per operare sul territorio e rispettare i calendari delle indagini e gli standard qualitativi richiesti;
- è necessario prefigurare un quadro strategico che eviti sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche, sovraccarichi negli oneri di risposta e ottimizzi l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili.

Visti:

- la legge 5 novembre 1996 n.578 concernente norme per gli interventi programmati in agricoltura in particolare l'art. 1 che finanzia, fra l'altro, programmi di rilevanza interregionale per il 1996;
- la deliberazione CIPE dell'18 dicembre 1996, recante approvazione del riparto per settore di intervento dei Fondi a favore dei programmi di rilevanza interregionale 1996;
- il parere favorevole del Comitato Paritetico ISTAT-Regioni, riunito con la presenza del MIPA, in data 4/7/1997.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

TITOLO PRIMO: CONTENUTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1 FABBISOGNO CONOSCITIVO

Le attività e le metodologie previste nel presente atto servono a soddisfare nell'intero periodo di

validità, le esigenze di informazione statistica di interesse comunitario, nazionale e regionale, nonché quelle affidate al Sistema Statistico Nazionale stabilite nel Programma Statistico Nazionale. Negli allegati sono specificate le indagini oggetto del Protocollo d'Intesa e, per ciascuna di esse, la metodologia, le scadenze ed i relativi livelli territoriali di disponibilità dei risultati.

Art.2 SETTORI D'INTERESSE ED ORIENTAMENTI METODOLOGICI

Il presente Protocollo d'Intesa intende soddisfare le esigenze informative degli stipulanti con riferimento ai seguenti settori di interesse:

1. informazioni congiunturali riguardanti previsioni e dati provvisori sulle semine, superfici e produzioni delle colture, sulla consistenza degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
 2. informazioni strutturali e tipologiche sulle aziende e/o imprese agricole;
 3. informazioni sui risultati economici delle aziende e/o imprese agricole;
 4. informazioni sul settore agro-alimentare;
 5. altre informazioni utili per la realizzazione delle politiche socio-economiche ed ambientali.
- Obiettivo del presente Protocollo d'Intesa è la produzione di statistiche ispirate ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici e trasparenza di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 322/97. Tale produzione avviene nel rispetto delle nomenclature e delle metodologie statistiche predisposte dall'ISTAT nell'ambito del SISTAN.

a) Statistiche congiunturali

- Modalità e scadenze operative per la produzione di informazioni con tecniche estimative restano in vigore sino alla verifica della fattibilità della loro sostituzione, ad un livello territoriale di stima sub-provinciale, con diverse metodologie di rilevazione (indagini con campioni areolari, indagini su aziende agricole, telerilevamento, ecc.). L'attività di sperimentazione sulle diverse metodologie di indagine viene effettuata secondo un programma, concordato tra ISTAT, MIPA e Regioni, indicando i settori, i tempi e le risorse da impegnare.

- Informazioni sulla consistenza degli allevamenti e sulle produzioni zootecniche.

L'indagine campionaria di dicembre sulla consistenza degli allevamenti viene realizzata unitamente all'indagine sulla struttura delle aziende agricole mediante l'utilizzo di un campione polivalente.

Gli allegati tecnici definiscono, anche ai fini di un ampliamento delle informazioni disponibili, gli indirizzi e le modalità operative per la sperimentazione di altre modalità di rilevazione tra cui si indicano:

- l'utilizzo di fonti amministrative;
- la progettazione di indagini con impiego di modalità di rilevazione alternative (telefono, questionario postale, ecc.).

b) Statistiche strutturali

- Informazioni strutturali e tipologiche sulle aziende e/o imprese agricole.

Gli allegati tecnici contengono, per il periodo di riferimento, l'intero programma di indagini campionarie finalizzato alla produzione di informazioni strutturali e tipologiche sulle aziende e/o imprese agricole.

Ai fini del contenimento dell'onere di risposta e del perseguimento della trasparenza e univocità delle finalità per cui i dati vengono rilevati:

- si farà ricorso, nei limiti del rispetto dei criteri di attendibilità, qualità e tempestività imposti dalla normativa comunitaria o comunque concordati dalle parti, ad un'unica indagine con utilizzo di campioni polivalenti;
- qualora informazioni sulla struttura delle aziende agricole fossero necessarie anche per altre aree di interesse del presente Protocollo d'Intesa, va considerata la possibilità di evitare il ritorno presso l'unità di rilevazione più volte nel corso dell'anno e di armonizzare le fasi ed i calendari d'indagine.

- Informazioni sui risultati economici delle aziende e/o imprese agricole.

Il fabbisogno informativo può essere esaudito attraverso il ricorso ad una pluralità di fonti, per le quali vanno sperimentate le metodologie più idonee per l'ottenimento delle informazioni, le fasi e le scadenze operative, nonché le modalità di collaborazione tra i diversi soggetti. Particolare

attenzione va posta ai fini di una rivisitazione dell'indagine RICA e all'utilizzo del potenziale informativo ivi contenuto (allegato I).

c) Informazioni su specifici settori di interesse.

In allegato al presente Protocollo d'Intesa vengono definiti i settori per i quali effettuare delle indagini mirate. Nel periodico aggiornamento degli allegati tecnici del Protocollo d'Intesa verrà individuato il settore di interesse e saranno concordate tra ISTAT, MIPA e Regioni le modalità, gli strumenti e le caratteristiche per l'esecuzione dell'indagine.

TITOLO SECONDO: IMPEGNO DELLA REGIONE

Art.3 ATTIVITÀ INERENTI IL PROGRAMMA DI RILEVAZIONI

La Regione si impegna:

1. a coordinare le attività relative al programma di indagine contenuto nel presente Protocollo di Intesa;
2. a garantire l'effettuazione delle indagini presso le aziende sulla base dei modelli di rilevazione e del numero di aziende corrispondente a quello previsto nell'allegato A e secondo i tempi previsti nell'allegato B;
3. a garantire lo svolgimento delle indagini su base estimativa secondo le modalità previste nell'allegato C;
4. ad inviare all'ISTAT il materiale relativo alle indagini su base aziendale registrato su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche e nei tempi previsti negli allegati;
5. a garantire l'attuazione di quanto indicato ai punti precedenti attraverso l'Ufficio di Statistica, il quale dovrà assicurare, anche sul piano tecnico- metodologico:
 - il coordinamento regionale delle indagini secondo le specifiche definite negli allegati tecnici e negli atti regionali di cui alle disposizioni finali;
 - il coordinamento regionale e sub-regionale per la raccolta dei dati su base aziendale ed estimativa, la prima revisione dei dati nel rispetto dei criteri e delle procedure contenuti nelle istruzioni trasmesse dall'ISTAT, il trasferimento all'ISTAT degli stessi su supporto magnetico, relativamente alle rilevazioni per le quali siano responsabili direttamente delle relative attività secondo quanto specificato negli allegati tecnici e negli atti regionali di cui alle disposizioni finali;
6. a realizzare tramite il proprio Ufficio di Statistica le attività di controllo in rapporto all'espletamento delle rilevazioni secondo modalità concordate con l'ISTAT e il MIPA;
7. le modalità per la diffusione dei dati provvisori relativi alle indagini di cui al presente Protocollo d'Intesa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul segreto statistico, sono definite nell'allegato H.

l'ISTAT e il MIPA potranno svolgere attività di controllo delle singole fasi delle rilevazioni, concordandone le modalità con i funzionari delle Regioni interessate.

La Regione si impegna, inoltre, a collaborare all'impostazione ed alla definizione degli aspetti tecnico-metodologici relativi all'archivio statistico delle aziende e/o imprese agricole.

La Regione può utilizzare, per le indagini su base aziendale ed estimativa, previa autorizzazione dell'ISTAT, una modulistica diversa da quella prevista dall'Istituto, dalla quale siano comunque estraibili tutte le informazioni statistiche richieste dall'ISTAT, sempre che ciò non pregiudichi la tempestività, l'attendibilità e la regolarità dell'indagine.

La Regione può, in accordo con l'ISTAT, provvedere alla stampa dei modelli di rilevazione, concordando con l'Istituto la struttura, il formato e le caratteristiche editoriali del questionario ed i contributi sui relativi costi. La Regione si impegna, in questo caso, a garantire che i modelli siano resi disponibili nei tempi utili per la tempestiva esecuzione delle diverse fasi dell'indagine.

A fronte dell'eventuale impossibilità di una Regione ad adempiere agli impegni assunti con il presente Protocollo d'Intesa con le strutture e le modalità sopra indicate, si provvederà in tempo utile a concordare con l'ISTAT l'adozione di soluzioni alternative.

In assenza dell'intesa di cui al punto precedente, nel caso di impossibilità della Regione a svolgere le rilevazioni, sarà l'ISTAT a provvedere direttamente, utilizzando una rete di rilevazione alternativa coordinata dal proprio Ufficio regionale. I costi di tale operazione, per la parte eccedente lo stanziamento dell'ISTAT, saranno dedotti dal finanziamento a favore della Regione a valere sui

fondi del Programma interregionale per la ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali nell'ambito della predisposizione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8 limitatamente alla quota relativa alle indagini non effettuate dalla Regione.

Art.4 RETE DI RILEVAZIONE REGIONALE

Per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al presente Protocollo d'Intesa, la Regione predispone uno specifico elenco dei rilevatori per le indagini in agricoltura, copia del quale verrà consegnato all'ISTAT ed all'Ufficio di statistica del MIPA.

Tale elenco individua i rilevatori che verranno utilizzati e l'eventuale destinazione specifica ad un determinato settore d'indagine.

Il numero di rilevatori indicato deve essere tale da consentire, in base alle specifiche caratteristiche dell'agricoltura regionale, la conclusione dell'indagine entro i tempi previsti, data la numerosità delle aziende campione da rilevare e l'impegno necessario per le altre attività previste.

L'utilizzo dei rilevatori negli specifici settori d'indagine tiene conto dei rispettivi curricula formativi e delle competenze professionali maturate. L'inserimento dei rilevatori nell'elenco avviene mediante selezione effettuata dalla Regione.

Ai rilevatori iscritti nell'elenco, sia interni che esterni, la Regione deve comunque garantire la formazione, con l'eventuale assistenza tecnica dell'ISTAT. La Regione allega all'atto, di cui alle disposizioni finali del presente Protocollo d'Intesa, una relazione contenente le caratteristiche e l'articolazione della propria rete di rilevazione, i criteri utilizzati per determinarla e un programma delle attività eventualmente previste per adeguare la rete attuale alle necessità individuate.

La Regione si impegna ad aggiornare ad adeguare, in collaborazione con l'ISTAT, il proprio elenco sulla base delle effettive e dimostrate capacità di rispettare gli impegni assunti nel presente Protocollo d'Intesa e negli atti regionali di cui alle disposizioni finali del presente Protocollo d'Intesa.

Art.5 RILEVAZIONI D'INTERESSE REGIONALE

Qualora la Regione, congiuntamente alle indagini di cui ai punti precedenti e al di fuori di quanto specificato nell'allegato in merito alle variabili per cui saranno rese disponibili informazioni a livello territoriale sub-regionale, intenda promuovere rilevazioni di interesse regionale, ferma restando la garanzia sulla estraibilità delle informazioni di interesse comunitario e nazionale, sulla significatività delle stesse e sul rispetto dei tempi, dette rilevazioni saranno oggetto di un esame preventivo da parte dell'ISTAT al fine della verifica della sussistenza delle condizioni sopra riportate.

TITOLO TERZO: IMPEGNI DELL'ISTAT

Art.6 ATTIVITÀ INERENTI IL PROGRAMMA D'INDAGINI

L'ISTAT, nel quadro dei compiti ad esso attribuiti dal D. Lgv. 6 settembre 1989 n.322, si impegna:

1. ad assicurare il coordinamento su scala nazionale delle indagini, in rapporto al programma di attività di cui agli allegati tecnici al presente Protocollo d'Intesa;
2. a provvedere al controllo ed alla elaborazione dei dati di interesse nazionale e comunitario;
3. a fornire alla Regione a propria cura e spese, nei tempi previsti dagli allegati, il materiale occorrente per ciascuna indagine:
 - elenco delle aziende da intervistare su tabulati e supporto magnetico in formato sequenziale;
- modelli di rilevazione (fatto salvo quanto previsto all'art.3) ed altri modelli da utilizzare per il monitoraggio delle fasi della rilevazione;
- note esplicative per la compilazione dei modelli;
4. a fornire il proprio supporto tecnico-metodologico in rapporto allo svolgimento delle rilevazioni, all'adeguamento delle rilevazioni campionarie, alla valutazione estimativa nonché all'assistenza tecnica;
5. a collaborare con la Regione, dal punto di vista tecnico, nella formazione del personale addetto alle rilevazioni;
6. ad organizzare, in collaborazione con le Regioni incontri annuali a carattere seminariale inerenti l'organizzazione del SISTAN, gli elementi fondamentali della statistica, le fonti statistiche in agricoltura, le caratteristiche delle informazioni prodotte dal sistema delle statistiche agrarie;
7. ad analizzare, secondo le modalità definite nell'art. 11, le eventuali variazioni del programma di rilevazione previste da disposizioni comunitarie o da esigenze nazionali;

8. a trasmettere all'Ufficio di Statistica della Regione e del MIPA, secondo i tempi che saranno indicati nell'allegato:

- i risultati definitivi della rilevazione, in forma di tavole riassuntive (su supporto magnetico o cartaceo);
- i dati individuali relativi alle indagini su base aziendale su supporto magnetico ed il relativo tracciato record concordando le metodologie e le procedure per riportare all'universo in via provvisoria, i dati raccolti;

9. a tenere presente, nella predisposizione del Programma Statistico Nazionale, le indicazioni contenute negli allegati al Protocollo d'Intesa relative alle indagini da effettuare, alle loro caratteristiche e alle relative scadenze;

10. ad emanare le disposizioni tecnico-organizzative necessarie per l'integrazione e l'armonizzazione delle diverse metodologie d'indagine;

11. ad adeguare il calendario delle rilevazioni condotte con tecniche estimative in base alle risultanze della sperimentazione dell'utilizzo del telerilevamento e delle altre metodologie definite negli allegati tecnici per le stime congiunturali delle superfici, delle produzioni e delle rese;

12. a fornire, fatte salve le disposizioni dell'allegato F, il supporto tecnico-metodologico per il dimensionamento a scala sub-regionale dei campioni già previsti a livello regionale, garantendo l'integrazione di questi con quelli adottati per le finalità conoscitive nazionali e comunitarie;

13. a concordare con la Regione, secondo le modalità previste all'art. 11, l'adeguamento del contributo precisato all'allegato D ad essa spettante a fronte di variazioni intervenute nelle caratteristiche della rilevazione o nei costi per questionari elaborabili, nonché per i questionari relativi ad aziende rilevate ma non più esistenti o fuori dal campo di osservazione;

14. ad accreditare presso la Tesoreria Regionale, il contributo previsto per l'indagine corrisposto in base allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità specificate nell'allegato D;

15. a fornire all'Ufficio di Statistica della Regione e al Settore Agricoltura due copie ciascuno delle Pubblicazioni statistiche inerenti le rilevazioni di cui al presente Protocollo d'Intesa.

L'ISTAT si impegna ad effettuare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema telematico predisposto per il collegamento con le Regioni, in conformità a quanto previsto dalla legge del 31.12.1996 n. 675 sulla riservatezza dei dati individuali e nel quadro di altri programmi d'interconnessione fra le pubbliche amministrazioni. Tale sistema telematico dovrebbe consentire l'interscambio:

- degli elenchi delle aziende campione;
- dei dati raccolti nel corso delle rilevazioni campionarie in formato sequenziale secondo il tracciato record concordato;
- dei risultati provvisori delle indagini campionarie;
- dei dati individuali definitivi delle indagini campionarie;
- delle schede relative alle indagini condotte con tecniche estimative.

L'ISTAT si impegna a dare comunicazione alle Regioni dell'avvio delle indagini non comprese nel presente Protocollo d'Intesa, ma inserite nel settore agricoltura del P.S.N. e svolte dall'Istituto senza avvalersi della struttura regionale.

Qualora si verificano ritardi nell'effettuazione di un'indagine e questi non derivino da propria colpa o da causa di forza maggiore, l'ISTAT ha facoltà di richiedere la restituzione del materiale, affidando ad altra struttura le fasi rimanenti. In tale eventualità la Regione, per la quota di aziende campione non rilevate, è tenuta alla restituzione dei contributi già accreditati dall'ISTAT.

In caso, per propria colpa, avvengano ritardi nello svolgimento delle attività rispetto al calendario, l'ISTAT si impegna a concordare con le Regioni, in tempo utile, soluzioni che non comportino aggravii degli oneri amministrativi e organizzativi già sostenuti.

TITOLO QUARTO: IMPEGNI DEL MIPA

Art.7 SIAN

Il MIPA si impegna a integrare all'interno del SIAN i flussi legati al presente sistema di indagini con quelli attivati o da attivare nell'ambito del SIAN stesso.

Entro l'inizio del periodo di validità del presente Protocollo d'Intesa il MIPA rende disponibile alla

Regione l'accesso telematico al SIAN. Il collegamento dovrà consentire anche l'interscambio di informazioni raccolte nell'ambito del programma d'indagini del presente Protocollo d'Intesa. Il MIPA si impegna a fornire all'ISTAT e agli Uffici di Statistica delle Regioni l'accesso ai dati AIMA sia nella forma individuale, sia aggregati secondo livelli territoriali e le scadenze individuate nell'allegato G.

Art.8 *COMITATO DI PROGETTO*

È istituito un Comitato di Progetto, costituito dai componenti il Gruppo Misto ISTAT-CISIS sulle statistiche agrarie nell'ambito del Comitato Paritetico ISTAT-Regioni di cui al successivo art. 11 e da rappresentanti del MIPA, integrato da un esperto dell'INEA per le tematiche di competenza dello stesso Istituto.

Tale comitato provvederà a:

- predisporre i criteri per la ripartizione dei fondi del Programma Interregionale per la ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali;
- redigere gli allegati tecnici;
- controllare il rispetto dei tempi e delle modalità relative alle fasi di rilevazione;
- controllare gli adempimenti finanziari;
- integrare gli elementi d'indagine specificati nel presente Protocollo d'Intesa, con particolare riferimento al sopravvenire di nuove esigenze o a richieste della Regione per l'integrazione del campione;
- coordinarsi con il Comitato di Progetto previsto nell'ambito del Programma Interregionale, sistema di interscambio dei sistemi informativi al fine di garantire il necessario collegamento al SIAN;
- riferire al Comitato paritetico ISTAT-Regioni di cui al successivo art. 11;
- avanzare proposte al Comitato paritetico ISTAT-Regioni di cui al successivo art. 11 sugli orientamenti da assumere da parte dello Stato italiano nell'ambito delle statistiche comunitarie;
- redigere il rapporto finale.

TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI

Art.9 *MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI TECNICI*

Gli allegati tecnici al presente Protocollo d'Intesa sono aggiornati annualmente e con periodo di validità triennale secondo le modalità previste all'art.12 su proposta del Comitato di Progetto del Programma Interregionale per la ristrutturazione del sistema delle statistiche nazionali e regionali. Il contenuto degli allegati potrà subire variazioni per ottemperare ad obblighi ed impegni comuni che intervenissero dopo l'approvazione del presente Protocollo d'Intesa.

Ulteriori variazioni atte a soddisfare le necessità informative nazionali e regionali dovranno essere concordate tra ISTAT, MIPA e Regione. Le variazioni e le modalità per renderle operative, ivi compresi i modelli da adottare, sono definite all'art. 11.

Art.10 *ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI PREVISTI NEGLI ALLEGATI TECNICI*

Per quanto riguarda l'attuazione dei progetti operativi contenuti negli allegati tecnici, la Regione provvede con proprio atto in considerazione delle specifiche esigenze e delle risorse regionali disponibili, anche attraverso convenzioni dirette con gli enti coinvolti nelle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Tali atti devono comunque garantire il rispetto degli impegni generali definiti dal presente Protocollo d'Intesa in merito alle informazioni minime obbligatorie, al rispetto delle scadenze previste, alla destinazione prioritaria dei fondi del Programma Interregionale per la ristrutturazione del sistema delle statistiche nazionali e regionali.

Art.11 *MODALITÀ DI CONSULTAZIONE*

Il Comitato Paritetico ISTAT-Regioni di cui all'art.2 dello "schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi del D.Lgv. 322/89" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 25 marzo '93 si riunirà almeno una volta all'anno, con la partecipazione anche di un rappresentante del MIPA, per:

- sentire il Comitato di Progetto di cui all'art. 8 sull'andamento del programma;
- verificare la traduzione nel programma Statistico Nazionale degli indirizzi e delle decisioni contenute nel seguente Protocollo d'Intesa;
- approvare gli allegati tecnici al protocollo d'Intesa;
- dare gli orientamenti da assumere nell'ambito del Gruppo di lavoro comunitario per il miglioramento delle statistiche comunitarie nella predisposizione dei piani tecnici di azione (TAPAS) di cui all'art. 4 e all'utilizzo dei contributi di cui all'art. 6 della decisione 96/411/CE e in generale le azioni da assumere nell'ambito della politica comunitaria sulle statistiche agricole.

Art.12 FINANZIAMENTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

I fondi del Programma Interregionale per la ristrutturazione delle statistiche agrarie nazionali e regionali e/o altri fondi appositamente destinati, finanziano il presente Protocollo d'Intesa per il 1997 con riferimento alle seguenti attività:

- programma d'indagini campionarie ISTAT finalizzato all'integrazione dei contributi destinati ai rilevatori, finanziando eventualmente i progetti speciali previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti regionali;
- investimenti destinati alla progettazione e realizzazione di un sistema informativo che consenta un collegamento e un interscambio tempestivo di informazioni con l'ISTAT e gli altri soggetti interessati dal presente Protocollo d'Intesa prodotte nell'ambito del programma d'indagini previsto dal presente protocollo d'Intesa;
- studio e sperimentazione.

Le attività per il telerilevamento per il 1997 e 1998 continuano ad essere finanziate attraverso le medesime fonti sinora utilizzate.

Per gli anni successivi i fondi relativi al Programma Interregionale per la ristrutturazione delle statistiche agricole nazionali e regionali e/o gli altri fondi appositamente destinati, continuano a finanziare le attività ancora in corso già previste per il 1997.

Possono inoltre essere utilizzati per contribuire alle attività del telerilevamento e della revisione della RICA sulla base delle previsioni degli allegati tecnici e delle specifiche convenzioni regionali.

L'ISTAT contribuisce ai costi per la rilevazione delle indagini campionarie nella misura specificata nell'allegato D.

Art.13 STRUTTURE REFERENTI DELLA REGIONE, DEL MIPA E DELL'ISTAT

La Regione, con proprio atto, individua e comunica all'ISTAT e al MIPA l'articolazione delle responsabilità tra le unità organizzative responsabili dell'attuazione del programma stesso.

In particolare, nelle Regioni e Province Autonome in cui non è stato istituito l'ufficio di statistica ai sensi del D.Lgv. 322/1989, viene indicata in tale atto l'unità organizzativa referente per la Regione o Provincia Autonoma nei confronti degli altri stipulanti il presente Protocollo d'Intesa.

La struttura referente del MIPA per le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa è l'Ufficio di Statistica.

La struttura referente dell'ISTAT per le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa è il Servizio Agricoltura.

Il Presidente dell'Istituto
Nazionale di Statistica

Il Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano

Il Ministro per le
Politiche Agricole

ALLEGATI TECNICI

A. INDAGINI CAMPIONARIE (ELENCO, DIMENSIONE DEL CAMPIONE, QUESTIONARIO)

B. CALENDARIO E FASI DELLE INDAGINI CAMPIONARIE

C. INDAGINI SU BASE ESTIMATIVA (CALENDARIO)

D. CONTRIBUTI ISTAT PER I QUESTIONARI DELLE INDAGINI CAMPIONARIE E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO:

- Completi;
- Aziende non più esistenti;
- Aziende fuori campo di osservazione.

E. TELERILEVAMENTO

F. ELENCO DELLE VARIABILI PER LE QUALI, AL LIVELLO TERRITORIALE SPECIFICATO, VIENE ASSICURATA L'ATTENDIBILITÀ SUB-REGIONALE DELLE STIME:

- * MEDIANTE STIME DIRETTE
- * MEDIANTE STIME INDIRETTE

G. MODALITÀ E SCADENZE PER LA FORNITURA ALL'ISTAT ED AGLI UFFICI DI STATISTICA DELLE REGIONI DEI DATI AIMA

H. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI DATI

I. ATTIVITÀ REVISIONE RICA

J. SETTORI SPECIFICI DI INTERESSE PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI MIRATE

Strutt97/prot3.doc